

REGOLAMENTO PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI

Premessa

Le realtà aziendali sono andate caratterizzandosi in questi ultimi anni per l'elevato uso delle tecnologie informatiche che se da un lato hanno consentito l'introduzione di innovative tecniche di gestione dell'impresa, dall'altro hanno anche dato origine a numerose problematiche relative all'utilizzo degli strumenti informatici forniti dall'azienda ai propri dipendenti per lo svolgimento delle mansioni e compiti affidati.

In questo senso, viene fortemente sentita dai datori di lavoro la necessità di porre in essere adeguati sistemi di controllo sull'utilizzo di tali strumenti da parte dei dipendenti/collaboratori e di sanzionare conseguentemente quegli usi scorretti che, oltre ad esporre l'Azienda stessa a rischi tanto patrimoniali quanto penali, possono di per sé considerarsi contrari ai doveri di diligenza e fedeltà previsti dagli artt. 2104 e 2105 del Codice civile.

I controlli sull'uso degli strumenti informatici tuttavia, devono garantire tanto il diritto del datore di lavoro di proteggere la propria organizzazione, essendo i computer aziendali strumenti di lavoro la cui utilizzazione personale è preclusa, quanto il diritto del lavoratore a non vedere invasa la propria sfera personale, e quindi il diritto alla riservatezza ed alla dignità come sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e – a livello nazionale - dallo Statuto dei lavoratori.

Va peraltro segnalato che la giurisprudenza si è pronunciata in modo non sempre concorde in merito ai limiti di tale forma di controllo e sulle caratteristiche delle possibili azioni disciplinari esercitabili nei confronti del lavoratore che abbia utilizzato in modo non corretto la strumentazione aziendale.

I regolamenti aziendali (quali quello proposto) ed in genere le "policy" aziendali che dettano le regole sull'uso degli strumenti informatici e telematici, non sono comunque sostitutive della procedura prevista dal 1° comma dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori – come modificato dal Jobs Act nel 2015 - in materia di controlli leciti, nei casi in cui questa procedura sia necessaria.

Si evidenzia, inoltre, che l'accesso da parte del datore di lavoro ai messaggi di posta elettronica presenti nella casella di posta assegnata ai singoli dipendenti potrebbe, potenzialmente, determinare violazione dell'art. 616 del codice penale, che punisce la violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza anche telematica altrui.

Tuttavia, proprio l'adozione di un regolamento aziendale che evidenzi la natura non personale della casella di posta assegnata e ne definisca le modalità d'uso ed i possibili controlli, rappresenta un utile strumento per evitare la configurabilità di tale reato.

Alla luce delle considerazioni sopra espresse e tenuto opportunamente conto delle Linee guida emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con propria deliberazione n. 13 del 1 marzo 2007, sulla disciplina della navigazione in internet e sulla gestione della posta

elettronica nei luoghi di lavoro, la Casa di Cura Le Terrazze ha predisposto il regolamento per disciplinare le condizioni per il corretto utilizzo degli strumenti informatici da parte dei suoi dipendenti e/o collaboratori.

Il regolamento di seguito proposto, essendo rilevante ai fini delle eventuali azioni disciplinari attivabili dal datore di lavoro nei confronti del dipendente, è stato redatto tenendo opportunamente conto da una parte delle disposizioni contenute nella Legge. n. 300/1970 in tema di provvedimenti disciplinari (art. 7), dall'altra delle indicazioni emerse nelle sentenze di merito e di legittimità pronunciate sull'argomento

Vengono inoltre considerati gli specifici obblighi previsti dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), dal Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. N. 101/2018), nonché le indicazioni contenute nei provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e nelle Linee Guida emanate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB).

Con riferimento alla normativa in tema di protezione dei dati personali, si ricorda che in base al GDPR l'attività di controllo deve essere rispettosa dei principi fondamentali di "liceità, correttezza e trasparenza" (art.5), deve avvenire nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato (art.1) e soprattutto, che di tale attività, deve essere fornita adeguata e preventiva informativa (art. 13).

Il presente Regolamento, oltre a dettare una disciplina per l'utilizzo degli strumenti informatici aziendali, vuole costituire un utile strumento per sensibilizzare il personale su altri aspetti altrettanto importanti nella gestione dei sistemi informatici aziendali, quali il rispetto della normativa sulla tutela legale del software (e quindi il controllo sulla regolarità del software presente nello stesso sistema informatico), e quella sulla tutela del know-how aziendale, quando queste importanti informazioni di proprietà dell'Azienda sono custodite nel sistema informatico.

Il Regolamento, redatto in modo trasparente e senza formule generiche, sarà pubblicizzato adeguatamente (con pubblicazione sulla rete interna e mediante affissioni sui luoghi di lavoro con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori) e verrà sottoposto ad aggiornamento periodico.

Sono tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni, oltre ai dipendenti e collaboratori della Casa di Cura, anche soggetti "esterni" all'Azienda nei casi relativi a collaborazioni di persone fisiche o giuridiche (convenzioni, consulenze, tirocini, ecc.).

Introduzione

La progressiva diffusione delle nuove tecnologie informatiche e, in particolare, il libero accesso alla rete Internet dai Personal Computer, espone l'azienda e gli utenti (dipendenti e collaboratori della stessa) a rischi di natura patrimoniale, oltre alle responsabilità penali conseguenti alla violazione di specifiche disposizioni di legge (legge sul diritto d'autore e legge sulla privacy, fra tutte), creando evidenti problemi alla sicurezza ed all'immagine dell'Azienda stessa.

Premesso quindi che l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche deve sempre ispirarsi al principio della diligenza e correttezza, comportamenti che normalmente si adottano nell'ambito dei rapporti di lavoro, la Casa di Cura adotta un Regolamento interno diretto ad evitare che comportamenti inconsapevoli possano innescare problemi o minacce alla sicurezza informatica e al trattamento dei dati.

Le prescrizioni di seguito previste si aggiungono ed integrano le specifiche istruzioni eventualmente già fornite agli incaricati ed ai responsabili del trattamento dei dati in attuazione del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale applicabile, nonché integrano le informazioni già fornite

agli interessati in ordine alle ragioni e alle modalità dei possibili controlli o alle conseguenze di tipo disciplinare in caso di violazione delle stesse.

Campo di applicazione

Il regolamento si applica a tutti i dipendenti, senza distinzione di ruolo e/o livello, nonché a tutti i collaboratori dell'azienda a prescindere dal rapporto contrattuale con la stessa intrattenuto (collaboratore a progetto, in stage, consulenti, professionisti, tirocinanti ecc.).

Copia del regolamento, oltre ad essere affisso nella bacheca aziendale, è messo a disposizione in rete in "collegamento a qualità" nella sottocartella "privacy".

La consegna di una copia è una scelta facoltativa: si ricorda, infatti, che, ai sensi dell'art. 7 Legge n. 300/1970, l'unico obbligo a carico del datore di lavoro, ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, è quello di dare adeguata pubblicità delle norme mediante l'affissione in luogo accessibile a tutti.

Per poter agire disciplinarmente nei confronti del dipendente, il regolamento dovrà pertanto essere affisso in luogo accessibile a tutti.

I SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI

Il personal computer (fisso o mobile, comprese le periferiche ad esso connesse) ed i relativi programmi e/o applicazioni affidati al dipendente sono, come è noto, strumenti di lavoro.

Tali strumenti pertanto:

- vanno custoditi in modo appropriato;
- possono essere utilizzati solo per fini professionali (in relazione, ovviamente, alle mansioni assegnate) e non a fini personali, tanto meno per scopi illeciti;
- debbono esserne prontamente segnalati all'azienda il furto, il danneggiamento o lo smarrimento.

La Casa di Cura rende noto che il personale incaricato che opera presso il CED è autorizzato a compiere interventi nel sistema informatico aziendale volti a garantire la sicurezza e la salvaguardia del sistema stesso, nonché per ulteriori motivi tecnici e/o manutentivi (ad es. aggiornamento/sostituzione/implementazione di programmi, manutenzione hardware etc.).

Il personale del CED ha la facoltà di potersi collegare e visualizzare in remoto il desktop delle singole postazioni PC al fine di garantire l'assistenza tecnica e la normale attività operativa, nonché la massima sicurezza contro virus, spyware, malware, etc. L'intervento viene effettuato, anche con l'eventuale ricorso a consulenti esterni, in seguito alla chiamata dell'utente (l'attività di assistenza e manutenzione in remoto avviene previo avvertimento dell'utente interessato) o, in caso di oggettiva necessità, a seguito della rilevazione tecnica di problemi nel sistema informatico e telematico. In quest'ultimo caso, sempre che non si pregiudichi la necessaria tempestività ed efficacia dell'intervento, verrà data comunicazione della necessità dell'intervento stesso.

Ai fini sopra esposti, quindi, si riportano qui di seguito le più significative indicazioni comportamentali:

1. Norme relative all'utilizzo di personal computer

- a) Onde evitare il grave pericolo di introdurre virus informatici, nonché di alterare la stabilità delle applicazioni dell'elaboratore, non è consentito installare programmi (anche gratuiti) se non espressamente autorizzati dalla Direzione o dal Responsabile CED. Non è consentito inoltre l'uso di programmi non distribuiti ufficialmente;
- b) Non è consentito utilizzare strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- c) Non è consentito modificare le configurazioni impostate sul proprio PC, reinstallare o alterare il sistema operativo o qualsiasi altro software fornito in dotazione;
- d) Non è consentito smontare, modificare o manomettere in alcun modo l'hardware del PC o delle periferiche ad esso connesse o direttamente collegate alla rete dati aziendale, se non limitatamente alle operazioni strettamente legate al normale uso dell'apparecchiatura stessa, come ad esempio rimuovere parti della stampante per eliminare inceppamenti della carta o sostituire cartucce di stampa o toner;
- e) Non è permesso spostare apparecchiature informatiche "fisse" o scambiare periferiche tra diversi PC senza autorizzazione dalla Direzione o del Responsabile CED.;
- f) Nel caso di utilizzo di PC portatili, l'utente cui è affidato deve custodirlo con diligenza sia durante l'utilizzo, sia durante gli eventuali spostamenti. A tali PC si applicano le stesse regole previste dal presente regolamento per gli elaboratori "fissi", con particolare attenzione alla rimozione di eventuali file elaborati prima della riconsegna. Qualora il PC portatile sia utilizzato al di fuori della Casa di Cura, lo stesso deve essere custodito con diligenza, adottando tutti i provvedimenti che le circostanze rendono necessari per evitare danni o sottrazioni;
- g) Non è consentita l'installazione sul PC utilizzato di mezzi di comunicazione propri (come ad esempio modem, cellulari, internet-key ecc.) se non autorizzati dalla Direzione o dal Responsabile CED.;
- h) Particolare attenzione va prestata nell'utilizzo delle password di accesso alla rete o di utilizzo dei software, che non devono mai essere scritte su carta o su post-it;
- i) Durante una sessione di lavoro, che comporta il trattamento di dati personali e/o particolari (c.d.sensibili), il personal computer non deve essere accessibile da parte di personale non autorizzato;
- j) Qualora, durante una sessione di trattamento di dati sensibili, si debba abbandonare, per un tempo più o meno prolungato, la postazione di lavoro, deve essere impostato uno screen saver dotato di password (con tempi di avvio brevi) che blocchi l'accesso all'elaboratore (lo stesso effetto è ottenibile premendo contemporaneamente i tasti ctrl+alt+canc e cliccando su "blocca computer");
- k) Qualora l'elaboratore sia utilizzato da più incaricati, ricordarsi, ogni volta che si è terminato di utilizzare il PC, di disconnettersi dal sistema (dal menù avvio/start scegliere chiudi e poi

disconnetti utente). Prima di effettuare la disconnessione chiudere i programmi rimasti eventualmente aperti. In questo modo la persona che utilizzerà il PC in seguito dovrà comunque effettuare la procedura di autenticazione (che non sarà impedita da software rimasti aperti). Al termine della giornata lavorativa, in caso di assenze prolungate o in caso di suo inutilizzo, il PC e le relative periferiche (monitor, stampanti ecc.) **devono essere spenti**. In ogni caso, lasciare un elaboratore incustodito connesso alla rete può essere causa di utilizzo da parte di terzi senza che vi sia la possibilità di provarne in seguito l'indebito uso;

- 1) Nell'utilizzo del personal computer si raccomanda di prestare la massima attenzione nella creazione e conservazione (valutandone attentamente la possibilità di cancellazione esaurito lo scopo per il quale sono stati creati) di documenti e file contenenti dati personali e/o particolari, limitando tale eventualità ai soli casi strettamente necessari e per i quali non sia possibile ricorrere alle funzioni fornite dai software gestionali in uso. In tali casi, informare il DPO che valuterà la specifica necessità, dando indicazioni in merito alle misure tecniche e organizzative adeguate.

2. Utilizzo di supporti di memorizzazione rimovibili

- a) Non è consentito scaricare files contenuti in supporti di memorizzazione rimovibili (floppy, CD, chiavi o altre periferiche di archiviazione USB);
- b) Tutti i files di provenienza incerta o esterna, ancorché attinenti all'attività lavorativa, devono essere sottoposti a controllo antivirus prima dell'utilizzo;
- c) In caso di salvataggio, anche solo temporaneo, di dati su supporti rimovibili ricordarsi sempre di non lasciare incustoditi questi ultimi. Al termine del loro utilizzo la loro archiviazione deve avvenire grazie a strumenti dotati di misure di sicurezza (armadi, classificatori, contenitori ecc. dotati di serratura);
- d) In caso di utilizzo di supporti rimovibili per il salvataggio di dati personali e/o sensibili, occorre sempre ricordarsi che si tratta di strumenti soggetti a deterioramenti, che in alcuni casi possono avvenire anche con relativa facilità;
- e) I supporti rimovibili contenenti dati personali e/o sensibili devono essere trattati con particolare cautela onde evitare che il loro contenuto possa essere trafugato o alterato e/o distrutto o, successivamente alla cancellazione, recuperato. I supporti contenenti dati personali e/o sensibili, se non più utilizzati, vanno distrutti. La distruzione è disciplinata nel Sistema qualità aziendale dalla procedura 07 19, cui si rimanda.

3. Utilizzo della rete aziendale

- a) Le unità di rete sono aree di condivisione di informazioni strettamente professionali e non possono, in alcun modo, essere utilizzate per scopi diversi. Pertanto, qualunque file non

inerente l'attività lavorativa non può essere dislocato, nemmeno per brevi periodi, in queste unità;

- b) La Casa di Cura si riserva la facoltà di procedere alla rimozione di ogni file o applicazione che riterrà essere pericolosi per la sicurezza del sistema, ovvero acquisiti o installati in violazione del presente Regolamento.

4. Utilizzo della rete Internet e dei relativi servizi (per gli utenti abilitati al loro utilizzo)

La navigazione in Internet ed il sistema di posta elettronica sono mezzi di comunicazione, informazione e trasmissione.

L'uso di Internet, nelle sue numerose funzionalità, è consentito esclusivamente per gli scopi attinenti al proprio lavoro e le attività svolte mediante la navigazione in internet, o il sistema di posta elettronica, sono destinati al conseguimento dei fini istituzionali della Casa di Cura. I dati che vengono inviati mediante il sistema aziendale di posta elettronica sono di proprietà della Casa di Cura. Si riepilogano, di seguito, le disposizioni cui attenersi nell'utilizzo di tali risorse.

Navigazione in Internet:

- a) Non è consentito navigare in siti non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate, soprattutto qualora il contenuto di tali siti sia di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica (il sistema Nethsecurity, interposto tra la rete aziendale e la rete Internet, impedisce l'accesso a siti web indesiderati, attraverso la valutazione del contenuto o per l'appartenenza a "black list");
- b) La navigazione è consentita dalle ore 7.00 alle ore 19.30; in orari diversi da quelli indicati il firewall della Casa di Cura blocca ed impedisce la navigazione;
- c) Non è consentita l'effettuazione di ogni genere di transazione finanziaria a titolo personale, ivi comprese le operazioni di remote banking, acquisti on-line e simili, salvo casi direttamente autorizzati dalla Direzione e con il rispetto delle normali procedure di acquisto;
- d) Non è consentito scaricare software, anche se gratuito, prelevato da siti Internet, se non espressamente autorizzato dalla Direzione o dal Responsabile CED (il download di file considerati, per la loro tipologia, potenzialmente "pericolosi" o inutili viene già bloccato dal sistema Nethsecurity);
- e) E' vietata ogni forma di registrazione a siti i cui contenuti non siano legati all'attività lavorativa;
- f) Non è permessa la partecipazione, per motivi non professionali, a Forum, l'utilizzo di chat-line, di bacheche elettroniche e le registrazioni in guest book anche utilizzando pseudonimi (o nicknames);

- g) Non è consentita la memorizzazione di documenti informatici di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica.

Posta elettronica:

Nel precisare che anche la posta elettronica è uno strumento di lavoro e che le persone assegnatarie delle caselle di posta elettronica sono responsabili del corretto utilizzo delle stesse, si segnala che:

- a) Non è consentito utilizzare la posta elettronica (interna ed esterna) per motivi non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate;
- b) La "personalizzazione" dell'indirizzo di posta elettronica, ovvero la possibilità che esso contenga riferimenti al nome e/o al cognome dell'utente, non comporta il fatto che la stessa venga considerata "privata", in quanto si tratta comunque di uno strumento di esclusiva proprietà della Casa di Cura, messo a disposizione di dipendenti e/o collaboratori a vario titolo al solo fine dello svolgimento delle proprie mansioni lavorative;
- c) Al fine di evitare inutile traffico di rete e spreco di spazio e risorse sul sistema di posta, non è consentito inviare messaggi a tutti i destinatari della rubrica indirizzi interna, salvo non si tratti di comunicazioni importanti e necessarie;
- d) La casella di posta deve essere mantenuta in ordine cancellando messaggi inutili, soprattutto qualora contengano allegati ingombranti;
- e) Non è consentito inviare o memorizzare messaggi (interni ed esterni) di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica;
- f) La posta elettronica diretta all'esterno della rete informatica aziendale può essere intercettata da estranei e, dunque, non deve essere usata per inviare documenti di lavoro "Strettamente Riservati" (se non autorizzati dalla Direzione) o addirittura per trasmettere dati sensibili (ad eccezione delle comunicazioni ufficiali con Regione Lombardia e Asl Varese, che avvengono con l'adozione di particolari accorgimenti tecnici che ne garantiscono la sicurezza nel rispetto delle norme sulla disciplina del trattamento dei dati personali e sensibili);
- g) Non è consentito l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica aziendale per la partecipazione a dibattiti, forum o mailing-list, salvo diversa ed esplicita autorizzazione;
- h) Non è consentito simulare l'identità di un altro utente, ovvero utilizzare credenziali di posta non proprie per l'invio di messaggi;

- i) Non è consentito l'utilizzo di critto sistemi o di qualsiasi programma di sicurezza e/o crittografia non previsto esplicitamente dal servizio informatico della Casa di Cura;
- j) E' di fondamentale importanza evitare di aprire file allegati a messaggi di posta elettronica provenienti da mittenti o siti sconosciuti anche qualora il mittente possa in qualche modo rimandare ad un indirizzo noto (gli allegati contenenti virus potrebbero comunque essere rimossi dal software Nethsecurity, che blocca anche il download di file pericolosi), o di rispondere a messaggi di spam (che vengono comunque segnalati come tali dal sistema Nethsecurity);
- k) In relazione all'aumento dei fenomeni di phishing, è necessario porre particolare attenzione all'utilizzo della posta elettronica, rispettando le seguenti regole comportamentali.
- **Attenzione al mittente.** Il mittente può essere noto o sconosciuto. Se è sconosciuto occorre prestare attenzione ed interrogarsi sulla ragione del contatto, evitando di aprire le e-mail anomale inviate da indirizzi non noti, anche qualora si tratti di un'istituzione pubblica o di un ente bancario.
 - **Attenzione alla grammatica del testo.** Analizzare il testo dell'e-mail, prestando attenzione particolare a:
 - messaggi inattesi,
 - testo generico (ad es. "gentile utente"),
 - testo con errori di battitura o sintassi,
 - testo tradotto da un'altra lingua,
 - messaggio ricevuto da altri mittenti,
 - contenuto istituzionale proveniente da banche, Poste Italiane, società di carte di credito, Google, Paypal, etc.,
 - contenuto riguardante sanzioni, multe, richieste di denaro, richieste di riscatti,
 - testo troncato, senza frasi di chiusura,
 - testo minaccioso, che mette ansia al lettore,
 - contenuto che promette vincite, premi, etc.

È importante non fornire mai le informazioni richieste tramite la compilazione di form, scaricando allegati o cliccando sul contenuto della mail.

Se il mittente è noto è necessario prestare attenzione alle modalità di dialogo e allertarsi se le stesse sono diverse da quelle normalmente utilizzate dall'interlocutore.

In caso di dubbi, contattare il mittente via telefono per accertarsi della veridicità del messaggio.

- **Non fornire mai informazioni riguardanti codici e password via mail.** Qualora ciò risulti essenziale, la comunicazione dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dalla Direzione.
- **Fare attenzione agli allegati,** in particolare qualora presentino estensioni pericolose o sospette (.exe, .bat, etc.). In tal caso procedere immediatamente all'eliminazione dei messaggi, senza aprire o salvare i file sospetti.
- **Fare attenzione ai link presenti nel testo della e-mail.** Passare il mouse e leggere bene il link sottostante per verificare se vi sono elementi di allerta.
- **In caso di dubbi, contattare il responsabile del CED.**

Nell'eventualità di assenza prolungata ma programmata (o comunque prevedibile), si invita tutto il personale ad attivare la funzionalità di sistema che permette di inviare una risposta automatica ai messaggi ricevuti: nel messaggio di risposta è possibile indicare il nominativo di uno o più soggetti all'interno della struttura organizzativa, cui è possibile rivolgersi in assenza del diretto interessato. In caso di assenza prolungata e improvvisa, l'attivazione della funzione di cui al paragrafo precedente potrà essere richiesta dal lavoratore all'amministratore di sistema.

In caso di violazione o inadempimento di quanto riportato al punto 4 in merito all'utilizzo della rete Internet, il CED, sentita la Direzione, procederà ad impedire all'utente la possibilità di collegamento ad Internet e ne darà comunicazione alla Direzione del Personale per l'eventuale accertamento di responsabilità disciplinari, in caso di personale dipendente, o contrattuali in caso di professionisti e/o collaboratori.

5. Assegnazione e gestione delle credenziali di autenticazione

Le credenziali di autenticazione per l'accesso al PC, la connessione alla rete e/o per l'accesso ai diversi applicativi, vengono assegnate al dipendente o al collaboratore dal CED, in seguito a specifica richiesta proveniente dalla Direzione, o su proposta del RdF, approvata dalla Direzione, nell'ambito della quale il nuovo utente verrà inserito ed andrà ad operare.

Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'utente (user id), associato ad una parola chiave (password) riservata che dovrà venir custodita dall'incaricato con la massima diligenza e non divulgata. Le caratteristiche principali di tale sistema sono riepilogate di seguito.

1. Consiste in un codice per l'identificazione (ID) e una parola chiave (password);
2. La password è conosciuta solo dall'incaricato;
3. E' composta da almeno 8 caratteri, può essere formata da lettere (maiuscole o minuscole) e/o numeri, anche in combinazione fra loro, e non contiene riferimenti facilmente riconducibili all'incaricato (nome, cognome, data di nascita ecc.);
4. Viene modificata al primo utilizzo (vedi punto 2);
5. Viene modificata almeno ogni sei mesi (nel caso di dati sensibili almeno ogni tre mesi);
6. Il codice di autenticazione (ID) non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi;
7. Le credenziali di autenticazione (ID e password) non utilizzate da almeno 6 mesi vanno disattivate;
8. Le credenziali vanno disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali;

9. Agli incaricati sono impartite istruzioni per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.

Per garantire la segretezza delle credenziali e la sicurezza durante le sessioni di trattamento dei dati, ogni utente è tenuto a:

- Evitare di scrivere qualunque password su carta o post-it;
- Non lasciare accessibile l'elaboratore durante una sessione di trattamento dei dati (vedi punto successivo);
- Impostare uno screen saver dotato di password (con tempi di avvio brevi) che blocchi l'accesso all'elaboratore in caso sia necessario allontanarsi per un tempo prolungato (lo stesso effetto è ottenibile nei PC dotati di sistema operativo windows XP premendo contemporaneamente i tasti ctrl+alt+canc e cliccando su "blocca computer");
- Qualora l'elaboratore sia utilizzato da più incaricati, ricordarsi, sempre al termine del lavoro effettuato, di disconnettersi dal sistema (dal menù avvio/start scegliere chiudi e poi disconnetti utente). In questo modo la persona che utilizzerà il PC in seguito dovrà comunque effettuare la procedura di autenticazione.

La password di amministrazione del sistema è conservata presso la Direzione amministrativa, al fine di consentirne la lettura nel caso in cui l'Amministratore di dominio non sia presente e risulti strettamente indispensabile l'utilizzo. La valutazione della necessità di ricorrere alla password di amministrazione del sistema spetta alla Direzione Generale ed, in sua mancanza, al Direttore Sanitario.

6. Protezione Antivirus

Il sistema informatico dell'azienda è protetto da software antivirus aggiornato. Ogni utente deve comunque tenere comportamenti tali da ridurre il rischio di attacco al sistema informatico aziendale mediante virus o mediante ogni altro software aggressivo.

Nel caso il software antivirus rilevi la presenza di un virus, l'utente dovrà immediatamente sospendere ogni elaborazione in corso senza spegnere il computer nonché segnalare prontamente l'accaduto al personale del CED.

Ogni dispositivo magnetico, unità allo stato solido o dispositivo di archiviazione di provenienza esterna alla Casa di Cura dovrà essere verificato mediante il programma antivirus prima del suo utilizzo e, nel caso venga rilevato un virus, dovrà essere prontamente consegnato al personale del CED.

7. Compiti e responsabilità

Responsabilità degli utenti:

Ogni utente è responsabile della propria postazione informatica, della propria casella di Posta Elettronica e del contenuto dei messaggi da essa inviati.

E' inoltre responsabile della segretezza delle credenziali di accesso alla rete ed ai software al cui utilizzo è stato autorizzato. L'utente si impegna a comunicare alla Direzione ed al CED, non appena ne venisse a conoscenza, qualsiasi uso non autorizzato da parte di terze persone delle risorse informatiche della Casa di Cura, così come ogni sospetto di effrazione, incidente, abuso o violazione della sicurezza di tali strumenti.

Gli utenti sono responsabili per la protezione dei dati utilizzati e/o memorizzati nei sistemi in cui hanno accesso; è fatto loro divieto di accedere direttamente o indirettamente a directory, files e servizi non espressamente e preventivamente autorizzati dalla Casa di Cura.

Gli utenti sono tenuti a mantenersi aggiornati, prendendo visione delle eventuali direttive emanate dalla Direzione o dal CED e divulgate tramite e-mail o circolare.

I responsabili delle Unità Operative e/o Servizi Aziendali dovranno adottare misure idonee per un corretto utilizzo delle risorse informatiche messe a disposizione della loro struttura, esercitando una funzione di istruzione, indirizzo e controllo sugli utenti incaricati ed individuando con precisione le responsabilità per la gestione dei dati, dei salvataggi e delle risorse stesse.

Responsabilità e compiti del CED:

Della gestione delle risorse informatiche è responsabile il CED, il quale è tenuto a:

- Adottare le misure più idonee a garantire continuità, disponibilità e sicurezza del servizio
- Gestire i dati degli utenti nel rispetto della vigente normativa sulla tutela dei dati personali
- Informare tempestivamente gli utenti con anticipo di eventuali fermi o interruzioni di servizio che si rendessero necessari per manutenzione o per cause di forza maggiore
- Monitorare i livelli di servizio al fine di garantire la massima efficienza
- Garantire la funzionalità tecnica

In particolare il CED cura:

1. l'attribuzione e la revoca di account e di password e la gestione dei livelli di accesso;
2. l'individuazione delle risorse informatiche e software relativamente agli acquisti ed il collaudo di tutte le attrezzature informatiche, telematiche e software;
3. l'assegnazione – sulla base di quanto stabilito dalla Direzione - degli accessi ad internet sulla base delle effettive necessità e compatibilmente con la banda minima da garantire per le normali attività dell'azienda;
4. la configurazione e l'amministrazione delle risorse informatiche e reti. Per risorse informatiche si intendono:

- workstation, personal computer, notebook , stampanti utilizzati da dipendenti, personale con incarichi professionali, stagisti, tirocinanti ed eventuali ospiti;
- tutte le macchine facenti comunque parte della rete (nel caso siano in gestione da fornitori terzi interfacciandosi con quest'ultimi);
- apparati di rete;

- tutto il software e i dati acquistati o prodotti per l'amministrazione dei sistemi, per l'utilizzo da parte degli utenti o di terzi autorizzati.

5. la revoca dell'accesso temporaneo alla risorsa Informatica e di rete, sentita la Direzione, qualora questo sia utilizzato impropriamente o in violazione delle leggi vigenti; potrà altresì interrompere temporaneamente la prestazione del servizio in presenza di motivati problemi di sicurezza, riservatezza o guasto tecnico, dandone tempestiva comunicazione all'utente;
6. l'Attivazione/disattivazione, sentita la Direzione o su indicazione di questa, delle caselle di Posta Elettronica.

Al fine degli adempimenti di cui sopra la Direzione provvede mensilmente, o in base alle necessità, a comunicare al CED l'elenco del personale assunto/cessato nel mese precedente, o le collaborazioni attivate/cessate nel periodo, da cui dipendano attività di attribuzione/revoca di account di rete, credenziali di accesso a software o caselle di posta elettronica.

Il CED può accedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, ai locali e alle risorse informatiche della Casa di Cura, sia in caso di emergenza, sia per effettuare gli interventi di assistenza, verifica e supporto.

Il CED non effettua alcuna misura, controllo, censura, modifica, cancellazione di messaggi sul server di posta elettronica tranne quando ciò sia dovuto a:

- esigenze tecniche o di sicurezza del tutto particolari;
- indispensabilità del dato rispetto all'esercizio o alla difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- obbligo di custodire o consegnare i dati per ottemperare ad una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria.

A norma di legge, vige l'assoluto divieto di effettuare controlli con le seguenti modalità:

- la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica ovvero dei relativi dati esteriori, al di là di quanto tecnicamente necessario per svolgere il servizio e-mail;
- la lettura e la registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera o analogo dispositivo;
- l'analisi occulta di computer portatili affidati in uso.

8. Controlli

I controlli inerenti il rispetto delle norme sopra indicate saranno svolti in conformità alla legge, anche saltuari o occasionali, sia per eseguire verifiche sulla funzionalità e sicurezza del sistema, sia per verificare il corretto utilizzo da parte degli utenti (dipendenti, collaboratori ecc.) tanto della rete internet che della posta elettronica.

Nell'esercizio del potere di controllo la Casa di Cura si atterrà al principio generale di gradualità, proporzionalità e non eccedenza delle attività di controllo, rispettando le procedure di informazione/consultazione delle rappresentanze dei lavoratori previste dai contratti collettivi e informerà preventivamente i lavoratori dell'esistenza di dispositivi di controllo atti a raccogliere i dati personali.

In ogni caso, nell'espletare le attività di controllo, sarà tenuto in debita considerazione che le informazioni trattate ed oggetto di verifica possono riguardare, oltre all'attività lavorativa, anche la

sfera personale e la vita privata di lavoratori e di terzi. La linea di confine tra questi ambiti, come affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, *“può essere tracciata a volte solo con difficoltà”*. *“Il luogo di lavoro è infatti una formazione sociale nella quale va assicurata la tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati garantendo che, in una cornice di reciproci diritti e doveri, sia assicurata l'esplicazione della personalità del lavoratore e una ragionevole protezione della sua sfera di riservatezza nelle relazioni personali e professionali”*.

I controlli si svolgeranno in forma graduale:

1. In via preliminare l'azienda provvederà ad eseguire dei controlli su dati aggregati, riferiti all'intera struttura lavorativa ovvero a sue aree e dunque ad un controllo anonimo, che può concludersi con un avviso generalizzato relativo ad un rilevato utilizzo anomalo degli strumenti aziendali e con l'invito ad attenersi scrupolosamente a compiti assegnati e istruzioni impartite. L'avviso può essere circoscritto a dipendenti afferenti all'area o settore in cui è stata rilevata l'anomalia.
2. In assenza di successive anomalie non si effettueranno controlli su base individuale;
3. Nel perdurare delle anomalie si procederà a controlli su base individuale, o per postazioni di lavoro e, in caso di abusi singoli e reiterati si eseguiranno controlli nominativi o su singoli dispositivi e/o postazioni di lavoro (inoltrando preventivi avvisi collettivi o individuali ed indicando le ragioni legittime, specifiche e non generiche, per cui i controlli verrebbero effettuati e le relative modalità operative);
4. In caso in cui la posta elettronica e la rete Internet siano utilizzate indebitamente, o di riscontrato e reiterato uso non conforme delle risorse informatiche, il CED, che effettua i controlli, segnalerà il comportamento alla Direzione, che valuterà se attivare eventuali procedimenti disciplinari nelle forme e con le modalità previste dal C.C.N.L. e dallo specifico regolamento aziendale;
5. Per il personale non dipendente cui non è ovviamente applicabile il C.C.N.L. il comportamento andrà comunque segnalato alla Direzione per l'adozione degli atti di specifica competenza.

9. Interruzione e cessazione d'ufficio del servizio

Ai sensi del presente regolamento, le credenziali di accesso alla rete, a specifici software, così come l'utilizzo del servizio di accesso ad internet e di utilizzo della posta elettronica, cessano d'ufficio nei seguenti casi:

- se non sussiste più la condizione di dipendente o collaboratore autorizzato o non è confermata l'autorizzazione all'uso;
- se è accertato un uso non corretto delle risorse informatiche da parte dell'utente o comunque un uso estraneo ai suoi compiti professionali;
- se vengono sospettate manomissioni e/o interventi sul hardware e/o sul software da parte dell'utente, eventualmente per il tramite di personale non autorizzato;
- in caso di diffusione o comunicazione, imputabili direttamente o indirettamente all'utente, di password e/o altre informazioni tecniche riservate;

- in caso di accesso doloso dell'utente a directory, a siti e/o file e/o servizi da chiunque resi disponibili non rientranti fra quelli per lui autorizzati e in ogni caso qualora l'attività dell'utente comporti danno, anche solo potenziale;
- in ogni altro caso in cui sussistono ragionevoli evidenze di una violazione degli obblighi dell'utente.

10. Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è sottoposto a revisione annuale, ovvero ogni qual volta il mutamento delle condizioni operative e/o organizzative lo rendesse necessario.
2. La sua pubblicazione avviene sulla rete aziendale in “collegamento a qualità” nella sottocartella privacy, nonché mediante affissione nei luoghi di lavoro con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori.
3. E' fatto obbligo a tutto il personale dipendente ed a tutti i collaboratori della Casa di Cura, l'osservanza delle norme di cui si compone: la violazione delle regole descritte nel presente capitolo comporta l'assunzione diretta da parte del lavoratore di tutte le responsabilità conseguenti e determina l'applicazione delle sanzioni disciplinari, previa contestazione degli addebiti, secondo il CCNL applicato.
4. Poiché in caso di violazioni, sia l'azienda, sia il singolo lavoratore sono potenzialmente perseguibili con sanzioni disciplinari, civili e penali, l'azienda verificherà, nei limiti consentiti dalle norme legali e contrattuali, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, il rispetto delle regole e l'integrità del proprio sistema informatico.
5. In merito alle informazioni sul trattamento dei dati personali si rimanda all'*Informativa sul trattamento dei dati personali di dipendenti e collaboratori*, e alle analoghe informative sul trattamento di dati personali di lavoratori somministrati e stagisti.